

GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE

1. DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

2. Art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

3. Art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012

1. DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

La riforma degli ordinamenti professionali, e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate, recepite nel DPR in esame.

La Riforma ha avuto un processo legislativo lungo e complicato; il risultato finale ha alcune imperfezioni, ma nell'insieme è ragionevole e coerente con le necessità quotidiane e le direttive comunitarie, equilibrato nel mantenere le peculiari caratteristiche delle professioni intellettuali.

Di seguito, si evidenziano le principali modifiche.

* * *

L'**art. 1** individua la definizione di "**professione regolamentata**", descritta come:

- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;
- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;

- la necessità di subordinarne l'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

Viene poi individuata, nella definizione di “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.

L'**art. 2**, in tema di **accesso ed esercizio dell'attività professionale**, premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:

- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;
- il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;
- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della libertà dell'esercizio delle professioni, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

Viene infine ribadito il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.

L'**art. 3** afferma il principio della **pubblicità degli albi professionali territoriali**.

Viene specificato che:

- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine;
- sono pubblici;
- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;
- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;
- gli ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Viene difatti prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall'insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.

Modifiche concrete rispetto a prima

- la gestione dell'albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine
- nell'albo deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti
- ci sarà un Albo nazionale on line che raccoglie le informazioni degli Albi Provinciali.

Dati dell'Albo che possono essere pubblicati dagli Ordini territoriali

- L'art. 3 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 prevede che vanno inseriti nell'Albo, accanto al numero di iscrizione, il cognome, il nome, la residenza, nonché "saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio

della professione, con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell'iscrizione".

- La L. 21 dicembre 1999 n. 526, all'art. 16, prevede inoltre l'obbligo di indicare sull'albo, in alternativa alla residenza, il domicilio professionale qualora l'iscrizione all'ordine sia stata richiesta in forza di tale requisito.

- Informazioni quali il numero di telefono o di cellulare – non essendo invece previsti tra i dati obbligatori per legge – possono essere riportate sull'albo soltanto a seguito di richiesta scritta dell'interessato.

- Ai sensi dell'art. 61, terzo comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Ordine professionale può integrare i dati presenti nell'Albo con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, a condizione che l'interessato formuli un'esplicita richiesta in tal senso.

L'art. 4 disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale.

Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni;
- i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.

Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita "informativa".

Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto;
- veritiera e corretta;
- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;

- non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

In tal modo appare possibile regolare la pubblicità informativa del professionista che reclamizzi prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.

Modifiche concrete rispetto a prima

- viene specificato l'oggetto della pubblicità informativa

- possono essere indicati i costi

- indicazioni sui limiti della pubblicità informativa => conseguenza => illecito disciplinare

- violazione Codice del Consumo=> conseguenza => procedimento dinanzi all'Antitrust

DELIBERAZIONE AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 8 agosto 2012 (in GURI 28.8.2012 n. 200)

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie.

Art. 4 prevede che ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) (consumatore) b) (professionista) e d-bis) (microimpresa) del Codice del Consumo, che ne abbia interesse, può richiedere l'intervento dell'Autorita'

nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.

Definizioni in base al Codice del Consumo

"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

"professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista

'microimprese': entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.

Procedimento dinanzi all'Autorità Antitrust

Provvedimenti pre-istruttori (Art. 5 Deliberazione Antitrust)

- irricevibilità,
- archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti, - per manifesta infondatezza e per avvenuta rimozione dei profili di possibile ingannevolezza o illecità di una pubblicità;
- per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario, anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica;
- per sporadiche richieste di intervento relative a condotte isolate.

Fasi successive

Avvio dell'istruttoria (art. 6 Deliberazione Antitrust),

Sospensione provvisoria della pubblicita' o della pratica commerciale (art. 8 Deliberazione Antitrust),

Partecipazione all'istruttoria da parte di soggetti portatori di interessi pubblici o privati (art. 10 Deliberazione Antitrust),

Richiesta di informazioni e audizioni (art. 12 Deliberazione Antitrust),

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti (art. 13 Deliberazione Antitrust),

Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 16 Deliberazione Antitrust),

Decisione dell'Autorita' (art. 17 Deliberazione Antitrust)

a) decisione di non ingannevolezza/illecita' del messaggio pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi probatori;

b) decisione di ingannevolezza/illecita' del messaggio pubblicitario ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa;

c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata in sede di avvio del procedimento, tali da far venire meno i profili di illegittimita' della pubblicita' o della pratica commerciale.

L'art. 5 DPR 137/2012 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea **assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività**.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;
- il massimale della polizza;
- ogni variazione successiva della polizza.

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.

In tal modo è stata cambiata la normativa relativamente all'obbligo di copertura assicurativa, in precedenza fissato nel D.L. 138/2011 al 13 agosto 2012 e successivamente anticipato nel D.L. 1/2012 al 24 gennaio 2012, con una data esplicita di entrata in vigore, non chiarita nei precedenti D.L.

La violazione di tali disposizioni costituirà illecito disciplinare.

E' prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

Problema di carattere pratico

Art. 9 comma 4 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 *“Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale”*.

Tale ultimo obbligo è stato prorogato dall'art. 5 del DPR 137/2012 al 15 agosto 2013.

L'art. 9 comma 4 del DL 1/2012 non è stato però modificato od integrato.

L'obbligo della polizza assicurativa, ad oggi, è facoltativa in base al DPR 137/2012 e non costituisce illecito disciplinare; la polizza sarà obbligatoria dal 15 agosto 2013 (con conseguente illecito disciplinare a partire da tale data).

E' comunque consigliabile, agli iscritti, di stipulare una polizza, da indicare nel contratto: il rischio potrebbe infatti essere quello della nullità contrattuale per la mancata previsione dei criteri di cui al citato art. 9 comma 4 D.L. 1/2012.

L'art. 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l'obbligatorietà del tirocinio ai fini dell'accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l'esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi a tali professionisti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.

L'art. 7 regola la formazione continua permanente.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l'obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2013, e previo parere del Ministero,

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento,
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento,
- valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti (e di conseguenza nessun illecito disciplinare).

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.

La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.

Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.

In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per l'istruttoria e la decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.

Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i criteri in base ai quali i Consigli dell'Ordine avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina, ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli dell'ordine.

Le regole sui Consigli di Disciplina partiranno in vigore da dopo il 15 novembre 2012 e fino all'insediamento dei Consigli di Disciplina predetti. Fino ad allora, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

Problemi interpretativi

Dal testo del DPR non è dato comprendere quali funzioni eserciti il consiglio di disciplina territoriale, dal momento in cui vengono individuati anche collegi di disciplina che devono essere comunque composti da tre consiglieri.

Non è dato comprendere quale sia la distinzione tra i collegi di disciplina “*presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo*” e tra il “*presidente del consiglio di disciplina territoriale*”; il Presidente, di conseguenza, sembrerebbe non avere altra funzione se non quella di presiedere il Consiglio di disciplina.

Poiché rimangono ferme tutte le disposizioni procedurali relative ai procedimenti disciplinari, sembrerebbe che la distinzione tra consiglio e collegio di disciplina sia legata alla attività istruttoria che viene compiuta in ambito disciplinare.

Sembrerebbe, pertanto, che il collegio di disciplina abbia funzioni legate alla mera attività istruttoria della fase preliminare, e che il procedimento disciplinare vero e proprio sia posto in capo al consiglio di disciplina.

Disposizioni di cui all'art. 44 del R.D. 23 .10.1925 n. 2357: vengono attribuiti precisi compiti in capo al Presidente del Consiglio, anche relativamente alla fase preliminare, nonché relativamente alla fase della trattazione e della decisione, attribuita dalla legge predetta in capo al Consiglio.

Funzioni di segretario: il DPR limita ai compiti legati al consiglio di disciplina e non al collegio; diversamente, ci sarebbero due segretari, uno per il consiglio di disciplina territoriale ed uno per il collegio di disciplina territoriale, e non è dato comprendere se l'individuazione del segretario dei collegi di disciplina possa avvenire con regole diverse rispetto a quelle individuate per il consiglio di disciplina, in assenza di precisazioni della norma in tal senso.

Quesito inviato al Ministero della Giustizia => in attesa di risposta

In base agli **artt. 12 e 14**, il DPR 137/2012 si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 2012, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

2. Art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Le tariffe professionali sono abrogate (art. 9 commi 1 e 5).

Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi per iscritto con il cliente al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Ognuno può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene congruo, sia esso tradizionale o personale, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili.

Un nuovo sistema di calcolo viene individuato nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, identificando la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni; agli artt. 33-39 e nelle tabelle allegate sono individuati i nuovi criteri.

Possono essere utilizzati, quindi, quale parametro di raffronto.

Per gli appalti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, in base all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti, per stimare i corrispettivi da porre a base d'asta, applicheranno i parametri che saranno individuati con apposito Decreto, al vaglio dei Ministeri e non ancora pubblicato.

Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle "tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012" e pertanto al D.M. 4/4/2001.

I Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".

L'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si limita ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ..

La valutazione che l'Ordine, d'ora in avanti, dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.

Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, e fino alla emanazione del nuovo D.M. occorrerà continuare a riferirsi alle previgenti Tariffe (D.M. 4.4.2001).

La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.

3. Art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012

L'art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012 ha delineato i criteri per le società tra professionisti

In base a tale legge, è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Le forme possono quindi essere quelle della società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) e società cooperativa, quest'ultima costituita da un numero di soci non inferiore a tre.

Viene esclusa la modalità di costituzione societaria mediante l'associazione in partecipazione, presente nel titolo VII del libro V del codice civile.

I principi che dovranno essere obbligatoriamente presenti in tutte le società tra professionisti saranno, oltre all'indicazione espressa di tale denominazione sociale, l'indicazione nell'atto costitutivo de:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che

la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

e) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

L'art. 10 della L. 183/2011 prevede inoltre che:

- la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

- i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;

- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate;

- la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

L'art. 10 della L. 183/2011, prevede poi una regolamentazione delle S.T.P. con un Decreto Ministeriale per l'iscrizione a una sezione speciale dell'Albo e la sottoposizione alle Norme Deontologiche, che non è stato ancora pubblicato dal Governo.

In assenza di tali norme applicative, non è ancora possibile la costituzione di tali forme societarie.